



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

## **Disciplina per l'utilizzo di capitali privati per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse collettivo**

## INDICE

### Relazione di presentazione

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi sovraregionali
- Art. 3 - Soggetti aggiudicatori e strumenti di programmazione
- Art. 4 - Pubblicità
- Art. 5 - Previsioni urbanistiche
- Art. 6 - Risorse a carico delle parti
- Art. 7 - Requisiti del Promotore
- Art. 8 - Proposte
- Art. 9 - Valutazione delle proposte
- Art. 10 - Accesso delle proposte a finanziamenti pubblici.
- Art. 11 - Requisiti del concessionario e modalità di esecuzione dell'intervento
- Art. 12 - Equilibrio economico finanziario del rapporto
- Art. 13 - Privilegio sui crediti
- Art. 14 - Risoluzione
- Art. 15 - Subentro
- Art. 16 - Società di progetto
- Art. 17 - Sostegno alle spese di progettazione
- Art. 18 - Fonti delle obbligazioni delle parti
- Art. 19 - Affidamento in concessione a contraente generale
- Art. 20 - Interventi superiori a 25 milioni di Euro
- Art. 21- Interventi riguardanti il patrimonio storico-culturale ed ambientate
- Art. 22 - Interventi di riqualificazione urbana
- Art. 23 - Modalità di contabilizzazione delle opere
- Art. 24 - Disposizione finanziaria
- Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 26 - Entrata in vigore

# Disegno di legge per a Finanza di Progetto

## Relazione di presentazione

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende promuovere, ampliare e favorire le occasioni per realizzare opere infrastrutturali pubbliche e di interesse collettivo ed interventi di riqualificazione urbana con l'apporto di capitali privati.

Si tratta di un impegno che vede la Regione Campania all'avanguardia in quanto intende legiferare prima fra le regioni a statuto ordinario, specificatamente su di un argomento posto tra le sue complete competenze dalla recente riforma del titolo V della Costituzione.

Anche sulla base delle esperienze in corso svolte nel territorio della Regione stessa e da numerosi Comuni sia grandi sia di piccole dimensioni, si è tratto spunto per semplificare e snellire le procedure, ma al tempo stesso si è inteso garantire la massima pubblicità e la più ampia concorsualità tra le imprese.

Si tratta di una Legge che non intende sminuire l'impegno finanziario dell'Ente Regione per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed in generale volti al miglioramento della qualità della vita, ma di sviluppare uno sforzo teso a cercare sinergie con il privato, rilanciando l'istituto della finanza di un progetto introdotto dalla L. 109/94 nell'ordinamento nazionale, che ha dimostrato propositività e capacità di investimento da parte delle aziende anche oltre le aspettative.

Il Disegno di Legge prende le mosse dai principi ispiratori del legislatore nazionale, ma ne intende correggere gli elementi di freno alla procedura ed adattare le disposizioni alle ampie necessità degli Enti Campani.

Gli elementi ispiratori e più innovativi del Disegno di Legge Regionale che Giunta ha inteso avanzare sono i seguenti:

- Consentire ai privati di presentare proposte di iniziative, senza frapporre limiti particolari al raggiungimento degli obiettivi qualora si ravvisino le capacità di un progetto di produrre reddito.
- Mantenere il capo agli Enti aggiudicatori il ruolo centrale di pianificazione e programmazione e soprattutto di individuazione dei bisogni della collettività, potendosi presentare proposte solo in base alla vigente pianificazione - programmazione e ad un avviso specifico di manifestazione di volontà, volto a ricercare capitali privati per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche iniziative.
- Garantire la più ampia pubblicità anche a livello europeo di tali volontà da parte delle diverse stazioni appaltanti che intendono realizzare iniziative con capitali privati, disponendo principi di ampia concorrenzialità tra i soggetti interessati.
- Snellire le procedure evitando la farraginosità d un procedimento a più fasi di valutazione, garantendo al contempo criteri di scelta del contraente privato tali da assicurare, sia la coincidenza tra la proposta avanzata ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività individuati dal soggetto aggiudicatario, sia il migliore sviluppo ecosostenibile del territorio ed il maggior vantaggio patrimoniale per il soggetto concedente.
- Determinare specifiche procedure per la presentazione delle offerte e dei requisiti del concessionario. Vengono da un lato tutelati gli interessi pubblici, sia economico-finanziari del concedente, sia generali di tutela dei diritti del cittadino, dei vincoli storico-culturali, paesistico-ambientali; dall'altro, individuando puntualmente quelli che sono i requisiti soggettivi del concessionario cui, attraverso la stipula di una convenzione si affida un intervento di progettazione, realizzazione e gestione di una determinata iniziativa ovvero la costituzione di una società mista per l'erogazione di servizi e/o la realizzazione di opere.
- Prevedere un sistema di valutazione delle proposte pervenute che consenta alle Amministrazione di avvalersi di esperienze specifiche anche esterne, ovvero regionali, per la comparazione di progetti indubbiamente complessi e spesso di valore assai rilevante. Inoltre è previsto che per i progetti di importi superiori a 25 milioni di euro si debba esprimere l'unità Regionale per lo sviluppo delle attività di finanza di progetto istituita dalla Regione.
- Prevedere il sostegno alle progettazioni preliminari delle pubbliche amministrazioni da porre a base delle gare di costruzione e gestione.
- Improntare una serie di tutele a garanzia sia del soggetto aggiudicatario, e dunque dell'interesse pubblico, sia dei soggetti terzi che, per effetto di contratti stipulati con il concessionario, divengono titolari di diritto.
- Da ultimo, ma non ultimo, individuare un sistema che consenta la contabilizzazione pubblica delle opere relative ad iniziative condotte con capitali privati per consentire da un lato adeguati controlli pubblici, dall'altro la possibilità di interfacciare i finanziamenti resi disponibili dai privati con finanziamenti pubblici soprattutto di carattere nazionale e comunitario, intervenendo a supplire una

grave mancanza di normativa a livello nazionale che rendeva pressochè impossibile coniugare iniziative di finanza di progetto con azioni volte al cofinanziamento delle iniziative programmate attraverso le varie misure del POR.

#### **Art. 1** Finalità

1. Per lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno delle imprese e dell'occupazione, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle autonomie locali, favorisce il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali di interventi, pubblici o di interesse pubblico, di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio campano, atti a procurare redditività attraverso una remunerazione derivante dalla loro gestione o dai servizi e dalle opere ad essi funzionalmente collegati.
2. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge da realizzarsi su aree demaniali anche marittime non opera il vincolo del collegamento funzionale delle opere di cui al comma 1.

#### **Art. 2** Interventi sovraregionali

1. Le disposizioni sostanziali e procedurali previste nella presente legge si applicano alle opere di cui all'articolo 1 anche se afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale e ricadenti nel territorio regionale, sulla base di appositi accordi con le regioni, lo Stato o gli Stati e relativi organismi interessati.
2. Per gli interventi definiti strategici a norma della legge 21 dicembre 2001 n. 443, e relative disposizioni di attuazione, per i quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, le procedure di realizzazione sono definite tramite accordi tra lo Stato e la Regione Campania.

#### **Art. 3** Soggetti aggiudicatori e strumenti di programmazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, gli Enti pubblici, compresi quelli economici, gli Enti e le Amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, gli organismi di diritto pubblico ed in via generale le amministrazioni aggiudicatrici situate sul territorio regionale identificano nei propri atti di programmazione, con le relative modalità, tempi e priorità, i bisogni e le tipologie degli interventi funzionali al loro soddisfacimento da realizzarsi con lo strumento della finanza di progetto.
2. La presente legge si applica altresì ai concessionari di lavori e servizi pubblici ed a tutti i soggetti realizzatori di opere e servizi pubblici e di interesse collettivo, di infrastrutture e di riqualificazione urbana, operanti nel territorio regionale.
3. I soggetti pubblici e privati possono presentare ai soggetti aggiudicatori di cui ai commi 1 e 2, nei termini previsti dalle procedure di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. I soggetti aggiudicatori possono inserire nell'ambito dei propri programmi le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non comporta alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti, né alcuna preferenza nella eventuale procedura di aggiudicazione.
4. Le opere di cui all'articolo 1 vengono individuate fra le proposte presentate con le modalità previste all'articolo 8 dai soggetti promotori di cui all'articolo 7, al fine di essere realizzate con risorse totalmente o parzialmente a loro carico, tramite un affidamento in concessione o la costituzione di una società a partecipazione pubblica.

#### **Art. 4** Pubblicità

1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet della Regione Campania, nonché su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale, un avviso per estratto degli atti di programmazione contenenti l'identificazione dei bisogni e la tipologia degli interventi di cui all'articolo 1,

con l'assegnazione di un termine non inferiore a 120 giorni decorrenti dalla comunicazione alla GUCE dell'avviso per la presentazione delle proposte di interventi da realizzarsi a mezzo di concessione di lavori pubblici, per il soddisfacimento di detti bisogni. I soggetti aggiudicatori possono procedere, con le stesse modalità, anche alla pubblicazione, per estratto, di progetti preliminari già in loro possesso.

2. Gli atti di pubblicità di cui al comma 1 devono contenere la indicazione dei criteri per la scelta comparativa del concessionario, nonché i pesi da attribuire, in sede di valutazione, a ciascuno dei criteri individuati.

#### **Art. 5**

##### **Previsioni urbanistiche**

1. La valutazione positiva di cui all'articolo 9 comporta da parte del soggetto aggiudicatore l'automatico inserimento delle opere nella relativa programmazione di settore e, per gli Enti che vi sono tenuti, nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici relativo all'anno in cui è fissato l'inizio della loro realizzazione.

2. L'atto contenente la valutazione positiva costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa se adottato da amministrazione titolare della relativa competenza; se il soggetto aggiudicatore non è competente a dichiarare la pubblica utilità, il progetto prescelto viene rimesso all'amministrazione competente che provvede inderogabilmente nei successivi 60 giorni.

3. Se l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, la valutazione positiva comporta l'attivazione del procedimento finalizzato alla stipula di un accordo di programma, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004, il cui decreto di approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e determina, ai sensi dei commi 13 e 14 dello stesso articolo, la relativa variante urbanistica.

#### **Art. 6**

##### **Risorse a carico delle parti**

1. Le proposte sono realizzate con risorse totalmente o parzialmente a carico del promotori aggiudicatari, tramite l'affidamento in concessione o la costituzione di una società.

2. Le risorse di cui al comma 1, destinate ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio o societario, possono consistere, oltre che in prezzi o canoni, anche nel conferimento della proprietà o nella costituzione di altri diritti reali o personali di godimento su beni di cui siano titolari o di cui abbiano la giuridica disponibilità.

3. L'apporto di capitale privato per la realizzazione dell'intervento non potrà comunque essere inferiore al 10% del suo costo; il contributo pubblico potrà essere corrisposto, anche in corso d'opera, sulla base del piano economico-finanziario asseverato dagli istituti di credito e sulla base della costante verifica e conferma delle potenziali utenze interessate all'intervento, e comunque proporzionalmente allo stato d'avanzamento dell'intervento a partire dal superamento del 20% dello stesso come certificato dalla direzione lavori.

#### **Art 7**

##### **Requisiti del Promotore**

1. Possono presentare le proposte di interventi di cui all'articolo 1 le imprese di costruzione in qualsiasi forma costituite, le società cooperative e le cooperative di produzione e lavoro del settore edile, anche riunite in consorzi, le Associazioni Temporanee di Imprese, le società consortili e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), nonché le società di ingegneria. Possono altresì presentare proposte i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di interesse collettivo o dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali, comunque, devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, all'atto della stipula della convenzione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 11.

#### **Art. 8** Proposte

1. Le proposte di intervento di cui all'articolo 1, da presentare in plico sigillato ed in tre copie, contengono, oltre ad uno studio inerente la fattibilità tecnico-amministrativa con relativo inquadramento urbanistico e ambientale, una progettazione originale o in modifica di elaborati già nella disponibilità dei soggetti aggiudicatori, almeno di livello preliminare; un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito; l'indicazione delle relative garanzie; una relazione recante l'illustrazione delle caratteristiche del servizio o delle opere da gestire, comprensiva delle eventuali tariffe da applicare alle potenziali utenze, dei canoni a carico del concedente o del prezzo o tariffa a carico del concedente che potrà essere versato anche mediante cessione di diritti reali o beni di proprietà di quest'ultimo; una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 2% del valore della proposta stessa.

2. Le proposte contengono inoltre una bozza di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti pubbliche e private ovvero l'ipotesi di costituzione di una società a partecipazione pubblica, la indicazione della percentuale di partecipazione dell'istituzione pubblica e una bozza di statuto della società e di eventuali patti parasociali.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i soggetti aggiudicatori provvedono:

- a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
- b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

#### **Art. 9** Valutazione delle proposte

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di proposte, i soggetti aggiudicatori valutano la conformità delle proposte presentate alle finalità di utilità sociale individuate negli strumenti di programmazione e la completezza delle stesse, comparandole, nel rispetto dei criteri e dei pesi di cui all'articolo 4, sotto i profili del maggior vantaggio patrimoniale, della loro idoneità a soddisfare i bisogni individuati dagli atti di indizione, della più aderente compatibilità con la vigente strumentazione urbanistica e del miglior contributo allo sviluppo eco-sostenibile del territorio. In caso di accertamento positivo, dichiarano l'interesse pubblico alla realizzazione della relativa iniziativa provvedendo alla scelta dell'aggiudicatario. Il soggetto prescelto, ancorché unico proponente, è vincolato alla proposta presentata.

2. Il soggetto aggiudicatario ha la facoltà di concordare con l'aggiudicatario i miglioramenti del progetto e della proposta in tutte le sue parti.

3. Le valutazioni e le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte dall'aggiudicatario sulla base dell'attività istruttoria e di comparazione delle proposte effettuata da una commissione di cinque esperti appositamente nominata, costituita con modalità che garantiscano la rappresentanza di competenze progettuali, giuridiche, economiche, urbanistiche, imprenditoriali in materia di finanza di progetto e dal responsabile del procedimento, conclusa con una proposta motivata.

#### **Art. 10** Accesso delle proposte a finanziamenti pubblici

1. Qualora le proposte di cui all'articolo 9 contengano la richiesta di co-finanziamento dell'iniziativa a valere su accordi di programma quadro, su programmi operativi regionali o su altri strumenti di finanziamento pubblici o di programmazione anche negoziata, per i quali sia previsto il ricorso alla finanza di progetto, la valutazione positiva assume carattere definitivo solo al momento della comunicazione da parte dell'autorità competente al finanziamento, cui il progetto è trasmesso dal soggetto aggiudicatario, dell'effettivo impegno dei fondi richiesti dalla proposta.

## Art. 11

### Requisiti del concessionario e modalità di esecuzione dell'intervento

1. L'aggiudicatario, all'atto dell'affidamento della concessione deve essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
  - a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla sottoscrizione della convenzione non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
  - b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
  - c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
  - d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, qualora non posseduti; il concessionario deve incrementare il requisito previsto dalla lettera b) nella misura del doppio.
3. Qualora l'aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta dalle altre mandanti o imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento o consorzio. Nel caso di società consortili di cui all'articolo 615 del Codice civile i requisiti di cui alle lettere a), c) e d) devono essere posseduti sommando cumulativamente i requisiti delle imprese detentrici il capitale sociale; la lettera b), nel caso di società consortili, è riferita al capitale sociale della società consortile.
4. Il concessionario, se esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa, deve essere qualificato secondo la normativa vigente in materia, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti. Qualora non in possesso di tali requisiti, ovvero se i lavori da eseguire vengono affidati a terzi in tutto o in parte, dovrà procedere agli affidamenti con il sistema e le garanzie di pubblicità e trasparenza che si adottano per gli appalti pubblici e nel rispetto della normativa vigente.
5. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso dei soli requisiti di cui al comma 1.

## Art. 12

### Equilibrio economico finanziario del rapporto

1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono richiamati nelle premesse della convenzione e ne costituiscono parte integrante. Le variazioni ad essi apportate dal soggetto aggiudicatore e le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, agendo su qualsivoglia condizione, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano è effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, lettere a) e b) e comma 3. La convenzione contiene il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e prevede la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

## Art. 13

### Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi dell'articolo 2745 e seguenti del Codice Civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del Codice Civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

5. Il concessionario può cedere i propri crediti ai soggetti finanziatori, ivi inclusi quelli nei confronti del Concedente, senza il consenso del contraente ceduto.

6. I diritti dei terzi contraenti dei concessionari sono salvaguardati con adeguate forme di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese.

#### **Art. 14** Risoluzione

1. Se il rapporto di concessione è risolto per inadempimento del concessionario, gli sono rimborsati il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario per lavori, oneri accessori ed interessi capitalizzati. Restano a carico del concessionario le penali previste, l'incameramento da parte dell'aggiudicatario delle fidejussioni prestate a suo favore e il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

2. Se il soggetto aggiudicatore revoca la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, ivi compresi gli oneri finanziari capitalizzati, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi quelli finanziari;

b) le penali dovute dal concessionario a terzi e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di rimborso del mancato profitto, non superiore al 10%, calcolato sugli utili del periodo gestionale, o della parte residuale dello stesso, attualizzati al tasso di cui al piano di fattibilità asseverato dagli istituti di credito, aggiornato alla data del calcolo.

3. Le somme di cui sopra sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

4. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

#### **Art. 15** Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono designare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, un soggetto che subentri al concessionario e che verrà accettato dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla indicazione del subentrante ovvero in un termine più ampio eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori;
- c) vengano salvaguardati eventuali diritti acquisiti da sub-concessionari.

2. Nel caso venga meno il concessionario, resta salvo il diritto dei sub-concessionari, anche di singole porzioni del programma, che abbiano reso edotto, unitamente al concessionario, il concedente del rapporto di sub-concessione sottoscritto. I sub-concessionari, in particolare, avranno diritto di subentrare, anche pro-quota, al concessionario nei rapporti con il concedente, salvaguardando i propri diritti e quelli del concedente, nonché di associarsi per la gestione dei servizi comuni.

#### **Art. 16** Società di progetto

1. L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto giuridico all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Il subentro non costituisce cessione di contratto.

2. L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve comunque rispettare il limite di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b.). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto

3. I lavori eseguiti e i servizi prestati da parte delle società di cui al comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche se affidati direttamente ai propri soci, sempre che in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa.

4. Salvo diversa previsione del contratto di concessione i soggetti affidatari della concessione sono responsabili del buon adempimento del contratto medesimo, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote o delle azioni della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale della società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, l'adempimento degli obblighi del concessionario, fino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto e lo smobilizzo della partecipazioni di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può avvenire in qualsiasi momento.

5. In caso di interventi in aree demaniali, qualora il concessionario intenda avvalersi di una Società di progetto, questa subentra anche nella concessione demaniale necessaria alla realizzazione dell'opera senza preventiva autorizzazione o approvazione.

6. Al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società costituite possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni nominative o al portatore, anche con le deroghe previste dall'articolo 37-sexties della legge 11 febbraio 1994, n.109, purché garantite pro-quota mediante ipoteca.

7. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.

#### **Art. 17** Sostegno alle spese di progettazione

1. Gli enti locali possono richiedere un contributo integrativo per la redazione di progetti preliminari di interventi di cui alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con apposito fondo regionale di sostegno alla progettazione. La relativa dotazione finanziaria e i procedimenti amministrativi delle richieste avanzate dai soggetti legittimati sono disciplinate con regolamento regionale.

## **Art. 18**

### **Fonti delle obbligazioni delle parti**

1. La convenzione di concessione, lo statuto e i patti parasociali di una società mista determinano l'oggetto delle obbligazioni a carico delle parti oltre che l'inizio e la durata delle medesime; le opere previste possono comunque avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto aggiudicatore.
2. Il soggetto aggiudicatore ricorre, ove necessario, a strumenti quali l'accordo di programma o la conferenza di servizi, al fine di garantire il quadro completo delle autorizzazioni e dei permessi per realizzare gli interventi nei tempi programmati. L'aggiudicatario, se già individuato, è invitato ai relativi tavoli di concertazione. Le convenzioni possono prevedere automatiche azioni di rivalsa necessarie a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario del progetto, eventualmente compromesso da ritardi del concedente.
3. Dal collaudo amministrativo decorre il termine di durata della gestione dell'opera o del servizio previsto nel contratto di concessione o negli atti societari; se previsto in convenzione, l'aggiudicatario può svolgere atti negoziali relativi alle opere in corso di realizzazione anche prima dell'avvenuto collaudo.
4. Il termine della concessione non può superare i 99 anni e deve coincidere con le previsioni riportate nel piano economico-finanziario asseverato.

## **Art. 19**

### **Affidamento in concessione a contraente generale**

1. L'esecuzione degli interventi infrastrutturali connotati da particolare complessità e da elevato rischio finanziario da realizzarsi sul territorio regionale e qualificati come strategici con delibera della Giunta regionale, può essere affidata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad un contraente generale, con un affidamento distinto dalla concessione disciplinata dalla presente legge, con l'esclusione della gestione dell'opera eseguita.
2. Il relativo procedimento, fermo il rispetto della normativa comunitaria, è definito dal regolamento regionale in armonia con la legislazione statale in materia.

## **Art. 20**

### **Interventi superiori a 25 milioni di Euro**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in fase di valutazione degli interventi di importo superiore a 25 milioni di Euro rientranti nella presente legge, acquisiscono il parere dell'Unità Regionale di Finanza di Progetto istituita con delibera di Giunta regionale presso l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.
2. L'Unità Regionale di Finanza di Progetto di cui al comma 1 ha inoltre il compito di:
  - a) promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con capitali privati;
  - b) fornire supporto alle Amministrazioni pubbliche nella valutazione dei margini di applicabilità della finanza di progetto;
  - c) elaborare e diffondere linee guida per la standardizzazione di documenti e procedure e l'assistenza in tutte le fasi della procedura.

## **Art. 21**

### **Interventi riguardanti il patrimonio storico-culturale ed ambientale**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, fino all'emanazione di specifica normativa statale e regionale, qualora gli interventi disciplinati dal presente titolo siano finalizzati anche parzialmente al recupero, riqualificazione, conservazione e valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio storico-culturale o ambientale, le proposte di cui alla presente legge acquisiscono preventivamente il parere favorevole della Soprintendenza competente per materia e territorio.

## **Art. 22**

### **Interventi di riqualificazione urbana**

1. L'ente locale che intende procedere ad interventi di riqualificazione di aree urbane di proprietà prevalente dell'ente stesso, specificando la tipologia delle infrastrutture primarie e secondarie che intende realizzare, nonché le esigenze eventuali di spazi per attività proprie, può, tramite pubblico avviso, raccogliere e selezionare con le modalità previste dalla presente legge proposte di soggetti privati interessati a progettare, finanziare, anche in parte, e realizzare detti programmi.
2. L'avviso pubblico specifica l'entità delle aree e degli immobili ricompresi nel programma, destinabili rispettivamente a soddisfare le esigenze pubbliche ed all'intervento edilizio privato e, quindi, cedibili al soggetto prescelto, specificando altresì la entità della edificazione complessivamente assentibile per quantità e destinazioni d'uso.
3. L'approvazione dell'intervento con le modalità di cui articolo 5, comma 2 costituisce dichiarazione di pubblica utilità, e se disposta dall'organo comunale competente assume valenza di piano urbanistico esecutivo, ovvero, nei casi previsti, adozione di variante alla strumentazione urbanistica vigente con modalità conformi alla Legge regionale n. 16/04 e s.m.i..

## **Art. 23**

### **Modalità di contabilizzazione delle opere**

1. Il concessionario provvede alla realizzazione delle opere previste dal programma oggetto della convenzione procedendo alla contabilizzazione dei lavori secondo le procedure di cui alla vigente normativa.
2. Gli stati d'avanzamento lavori sono presentati al concedente secondo le modalità previste in convenzione.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è finalizzata anche alla contabilizzazione dei fondi da coniugare con quelli regionali, nazionali o della Unione Europea ed alle relative imputazioni nei programmi di spesa dei soggetti aggiudicatori.

## **Art. 24**

### **Disposizione finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in Euro 2.000.000, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, la Regione fa fronte mediante istituzione di apposita Unità Previsionale di Base.

## **Art. 25**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. La disciplina contenuta nella presente legge si applica ai procedimenti per i quali, al momento di entrata in vigore della stessa, non siano già state avanzate proposte progettuali.
2. Le definizioni adottate ed il contenuto degli istituti contemplati nella presente legge si desumono integrativamente con la normativa comunitaria e regionale campana, che disciplinino eventualmente la materia, e in via residuale e in quanto compatibile, con la normativa statale riguardante i lavori pubblici e le società a partecipazione pubblica.
3. Nella fase di prima applicazione della legge la Regione promuove attività di formazione per la pubblica amministrazione per facilitare l'accesso agli strumenti dalla stessa disciplinati.

## **Art. 26**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.